



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-288/19 20 gennaio 2021, ECLI:EU:C:2021 :32	QM Contro Finanzamt Saarbrücken	Prima	Rinvio pregiudiziale	DE	Non ultima istanza	Si	/	/	Diritto secondario – Imposta sul valore aggiunto (IVA)- Operazioni assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso – Determinazione del luogo di riferimento fiscale – Noleggio di mezzi di trasporto – Messa a disposizione di autovetture a taluni dipendenti
Classificazione									
Diritto secondario - Iva									
Questione pregiudiziale									
«Se l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che con "prestazioni di servizi di noleggio di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo" si intende anche la concessione in uso di un'autovettura (auto aziendale), destinata all'impresa di un soggetto passivo, ai suoi dipendenti qualora questi ultimi, a fronte di tale concessione, non corrispondano alcun corrispettivo diverso dalla (parziale) prestazione della loro attività lavorativa, ossia non effettuino alcun pagamento, non destinino a tal fine alcuna parte della propria retribuzione in denaro e non scelgano neppure tra diversi benefici proposti dal soggetto passivo sulla base di un accordo tra le parti in forza del quale il diritto all'utilizzo dell'auto aziendale è collegato alla rinuncia a benefici di altra natura».									
Dispositivo									
L'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo al suo dipendente, di un veicolo destinato all'impresa, qualora tale operazione non costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva. Per contro, detto articolo 56, paragrafo 2, primo comma, si applica a una siffatta operazione qualora si tratti di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi del summenzionato articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e tale dipendente disponga, permanentemente, del diritto di utilizzare il veicolo di cui trattasi per fini privati e di escluderne altre persone, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta superiore a trenta giorni.									
Nota redazionale									
<p>Con la sentenza in oggetto la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione relativa all'applicazione dell'IVA nell'ipotesi specifica di un'impresa che metta a disposizione di un proprio dipendente un veicolo (<i>i.e.</i> auto aziendale) a titolo gratuito e se tale circostanza configuri, o meno, una prestazione di servizi a titolo oneroso, come tale imponibile ai fini IVA.</p> <p>La controversia da cui trae origine il rinvio pregiudiziale riguarda una società di gestione di un fondo di investimento con sede nel Lussemburgo la quale, aveva messo due veicoli a disposizione di due collaboratori che prestano la loro attività in Lussemburgo e hanno il proprio domicilio in Germania. Tali veicoli sono utilizzati per fini sia professionali che privati.</p> <p>In particolare, negli anni 2013 e 2014, tale messa a disposizione è stata effettuata, per uno dei suddetti collaboratori, a titolo gratuito, mentre invece la QM ha effettuato, a titolo di corrispettivo, un prelievo di un importo annuo pari a euro 5.688 sulla retribuzione dell'altro collaboratore.</p> <p>A seguito di un avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria tedesca (<i>i.e.</i> Finanzgericht) per il recupero dell'IVA indebitamente non versata sulla suddetta operazione di noleggio, a titolo gratuito, dell'auto aziendale al dipendente, la società proponeva ricorso con il quale opponeva che, nella specie, non ricorrevano i presupposti per un assoggettamento all'IVA della messa a disposizione dei veicoli, in quanto, non si tratterebbe di prestazioni a titolo oneroso. Nel corso del giudizio, il Finanzgericht des Saarlandes (Tribunale tributario del Saarland) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale.</p> <p>La Corte di giustizia, richiamando i suoi precedenti in materia, osserva preliminarmente che la messa a disposizione dei veicoli appartenenti a un'impresa deve essere considerata non come «cessione di beni», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, bensì come «prestazione di servizi», ai sensi del suo articolo 24, paragrafo 1, il quale prevede che ogni operazione che non costituisce una cessione di un bene, in base al suddetto articolo 14 sia considerata una prestazione di servizi. La Corte evidenzia, altresì, che una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, e configura pertanto un'operazione imponibile soltanto qualora tra il prestatore e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario (circostanza che ricorre nel caso deciso dalla Corte). In particolare, l'oggetto della questione verte sulla concessione in uso di un veicolo in ragione della quale il dipendente non paga alcun corrispettivo, né destina una parte della sua retribuzione in denaro e rispetto alla quale non ha neppure scelto tra diversi benefici offerti dal soggetto passivo (ossia la società) sulla base di un accordo tra le parti in forza del quale il diritto di utilizzare il veicolo aziendale comporterebbe la rinuncia ad altri benefici. Ad avviso della Corte, la questione preliminare relativa alla qualificazione giuridica dell'oggetto della prestazione va risolta nel senso che una prestazione derivante dal noleggio a titolo gratuito di auto aziendale al dipendente di una società non può essere qualificata come prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112. Quanto alla questione se tale operazione debba qualificarsi come assimilata ad una prestazione di servizi a titolo oneroso in forza dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva, la Corte precisa che tale articolo assimila un'operazione ad una prestazione di servizi a titolo oneroso in due ipotesi. La prima ipotesi, di cui al paragrafo 1, lettera a), riguarda l'uso di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua impresa, quando tale bene ha dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA versata a monte; la seconda, di cui al paragrafo 1, lettera b), riguarda la prestazione di servizi effettuata a titolo gratuito dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua impresa. Tuttavia, ad avviso della Corte, l'assimilazione della messa a disposizione del veicolo, di cui trattasi nel procedimento principale, ad una prestazione di servizi a titolo oneroso, non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112 ed inoltre, che un'operazione assimilata ad una prestazione di servizi a titolo oneroso in forza dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 non può costituire un «noleggio di un mezzo di trasporto», ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, di quest'ultima, in mancanza di una definizione nella direttiva 2006/112 o di un rinvio al diritto degli Stati membri. A tal fine, la Corte ritiene di estendere alla fattispecie in esame i principi di diritto elaborati dalla consolidata giurisprudenza europea in tema di locazione di beni immobili ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva, a mente del quale il proprietario di un bene immobile deve cedere al locatario, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta, il diritto di occupare il suo bene e di escludere qualsiasi altra persona dal godimento di un tale diritto. Ne discende che una siffatta qualificazione presuppone che il proprietario del mezzo di trasporto ceda al noleggiante, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta, il diritto di utilizzarlo e di escluderne altre persone. Inoltre, con riguardo al tema del corrispettivo per la locazione, la Corte precisa che l'assenza di pagamento di un canone non può essere compensata dalla circostanza che, a titolo dell'imposta sul reddito, l'uso privato del bene destinato all'impresa in questione sia considerato un beneficio in natura quantificabile e quindi, in un certo senso, come una parte della retribuzione alla quale il beneficiario avrebbe rinunciato in cambio della messa a disposizione del bene oggetto di locazione.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									